

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2022 nel procedimento R 1587/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rinviare la causa all'esaminatore.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — Kande Mupompa / Consiglio

(Causa T-88/23)

(2023/C 127/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/2412 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 ⁽¹⁾, nei limiti in cui mantiene il ricorrente al n. 5 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 ⁽²⁾, nei limiti in cui mantiene il ricorrente al n. 5 dell'allegato I di tale regolamento.
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. A tale riguardo, il ricorrente deduce varie censure relative alla violazione dei suoi diritti nel corso dei procedimenti che hanno portato all'adozione e al rinnovo, da parte del Consiglio, delle misure restrittive nei suoi confronti e, in particolare, contesta la violazione del suo diritto di essere ascoltato in condizioni accettabili.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso riguardo al coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Il ricorrente critica il contesto del riesame che ha preceduto il rinnovo delle misure restrittive e nega qualsiasi coinvolgimento attuale nei fatti su cui si basa la decisione di inserirlo nell'elenco delle persone interessate dalla decisione 2010/788/PESC.

-
- (¹) Decisione (PESC) 2022/2412 del Consiglio dell'8 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU 2022, L 317, pag. 122).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU 2022, L 317, pag. 32).

Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — Boshab / Consiglio

(Causa T-89/23)

(2023/C 127/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/2412 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 (¹), nei limiti in cui mantiene il ricorrente al n. 5 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio dell'8 dicembre 2022 (²), nei limiti in cui mantiene il ricorrente al n. 5 dell'allegato I di tale regolamento.
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-88/23, Kande Mupompa/Consiglio.

-
- (¹) Decisione (PESC) 2022/2412 del Consiglio dell'8 dicembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU 2022, L 317, pag. 122).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2401 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU 2022, L 317, pag. 32).
-